**TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

**Elanco Italia S.p.A. (“Elanco”)**

**1 Principi generali**

1.1 I seguenti termini e condizioni generali di vendita (“Condizioni di Vendita”) si applicano alle vendite di Elanco Italia S.p.A. (di seguito denominata “Elanco”), società facente parte del gruppo di Elanco Animal Health Inc. con sede negli Stati Uniti.

1.2 La controparte contrattuale di Elanco ai fini delle presenti Condizioni di Vendita è di seguito definita “Acquirente”. Insieme, Elanco e l’Acquirente sono definiti le “Parti”. Le presenti Condizioni di Vendita disciplinano la compravendita di prodotti Elanco (i “Prodotti”) da parte dell’Acquirente (l’“Accordo”).

1.3 L’Accordo sarà disciplinato esclusivamente dalle presenti Condizioni di Vendita, salvo quanto diversamente concordato in modo espresso per iscritto dalle Parti. Fatto salvo quanto precede, Elanco non sarà vincolata da alcun termine o condizione standard o stampato fornito dall’Acquirente o indicato in alcun documento dell’Acquirente.

1.4 Le Condizioni di Vendita si applicheranno anche a tutti i futuri rapporti contrattuali con l’Acquirente.

1.5 Elanco avrà il diritto di modificare e integrare le presenti Condizioni di Vendita in ogni momento a propria discrezione per riflettere qualsiasi cambiamento nel quadro giuridico o nella situazione di mercato, senza che l’Acquirente possa da ciò derivare alcuna rivendicazione. Le modifiche saranno considerate in ogni caso approvate se l’Acquirente non si opporrà per iscritto alle stesse entro quattro (4) settimane dalla ricezione della comunicazione di modifica. Le Condizioni di Vendita modificate o integrate si applicheranno a tutte le attività che Elanco svolgerà con l’Acquirente successivamente allo scadere di tale termine di quattro (4) settimane.

1.6 Alla luce del fatto che Elanco è una società facente parte del gruppo di Elanco Animal Health Inc., Stati Uniti, le Parti convengono che costituisce una condizione di qualsiasi vendita che qualsiasi termine non conforme alle leggi degli Stati Uniti sia nullo e inefficace, indipendentemente dal fatto che tale termine sia indicato nell’ordine di acquisto, nella lettera di credito (se applicabile all’Accordo) o in qualsiasi altro documento.

**2 Ordini**

2.1 Qualsiasi Accordo, nonché le relative modifiche e integrazioni, devono essere rese in forma scritta. Gli Accordi possono anche essere completati mediante trasmissione remota dei dati. Ordini o accordi, dichiarazioni o informazioni verbali sono vincolanti solo in caso di conferma per iscritto o invio delle merci e della fattura da parte di Elanco.

2.2 In caso di invio di conferma d’ordine scritta, quest’ultima definirà le modalità e contenuto della consegna e delle prestazioni di Elanco.

2.3 I listini prezzi, i preventivi e le offerte di Elanco sono soggetti a modifiche e non sono vincolanti.

**3 Termini di Consegna**

3.1 I Prodotti saranno considerati consegnati e il rischio di perdita o danno ai Prodotti sarà trasferito all’Acquirente come stabilito dai CIP Incoterms (2020) Franco Destino, ovvero non appena i Prodotti saranno consegnati all’Acquirente. Se nella fattura e/o nella lettera commerciale sono specificati Incoterms (2020) diversi, i Prodotti saranno considerati consegnati e il rischio di perdita o danno ai Prodotti trasferito all’Acquirente in base a quanto stabilito da tali diversi Incoterms (2020).

3.2 Le consegne parziali sono consentite in misura ragionevole a discrezione di Elanco.

3.3 I resi di Prodotti da parte dell’Acquirente non saranno accettati se non espressamente autorizzati per iscritto da Elanco.

3.4 Se le merci consegnate da Elanco saranno rivendute, dovranno essere rivendute in buone condizioni e nella confezione originale chiusa.

3.5 Elanco compirà ogni ragionevole sforzo per consegnare le unità di Prodotti come ordinato dall’Acquirente e accettato da Elanco. Nei limiti di quanto previsto dalla legge applicabile, Elanco non sarà responsabile per alcun lucro cessante, perdita di profitto, perdita di avviamento, perdita di risparmi previsti, perdita di affari nè qualsiasi altra perdita o danno indiretto o consequenziale subiti dall’Acquirente, comunque causati in caso di ritardo nella consegna dei Prodotti.

**4 Prezzo**

4.1 I prezzi e i termini di pagamento dei Prodotti devono essere quelli indicati nella fattura e/o lettera commerciale di Elanco. L’Acquirente dovrà effettuare il pagamento della fattura a Elanco in base a tali termini e condizioni.

4.2 I prezzi sono calcolati sulla base dei prezzi validi il giorno della conclusione dell’Accordo in base ai listini prezzi per i singoli Prodotti delle unità di spedizione specificate, sottratti gli eventuali sconti applicati al singolo Acquirente. I prezzi non includono l’IVA a carico dell’Acquirente.

4.3 Il valore minimo degli ordini è di EUR 600,00 netti (dopo la deduzione di tutti gli sconti). Elanco e l’Acquirente potranno di volta in volta concordare un valore minimo o una quantità minima diversa per il singolo ordine.

**5 Termini di pagamento**

5.1 I termini di pagamento standard di Elanco sono di 60 giorni senza detrazioni. Qualora le Parti concordino un termine di pagamento diverso per iscritto, prevarrà tale termine di pagamento differente, che dovrà essere riportato nella fattura e/o nella lettera commerciale sottostante.

5.2 Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuirà ad Elanco il diritto di:

a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;

b) bloccare immediatamente qualsiasi ordine;

c) variare le modalità di pagamento per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie;

c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), nonché i costi sostenuti per il recupero del credito ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del D.lgs. 231/2002, fatta salva in ogni caso la facoltà di Elanco di chiedere il risarcimento del maggior danno subito. Sono nulle le deroghe al D.lgs 231/2002 se non espressamente concordate con Elanco come previsto dallo stesso D. lgs. 231/2002.

Inoltre, nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a Elanco diventerà immediatamente esigibile. Fatto salvo il diritto alla eventuale restituzione delle somme corrisposte tramite nota di credito, l’Acquirente sarà tenuto al pagamento integrale e non potrà ritardare nè sospendere i pagamenti dei Prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie, che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto. L’Acquirente rinuncia preventivamente a chiedere la compensazione con eventuali crediti, comunque originatisi, nei confronti di Elanco.

Ai sensi dell’art. 26 del dpr 633/72, non sono ammessi arrotondamenti o abbuoni sui pagamenti. Non sono autorizzati pagamenti a terzi e/o a dipendenti di Elanco senza espressa autorizzazione di Elanco.

5.3 Qualora l’Acquirente si renda inadempiente rispetto ad un’obbligazione rilevante, vale a dire un’obbligazione il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione dell’Accordo e sul cui adempimento Elanco faccia regolarmente affidamento, e pertanto metta a rischio il conseguimento dello scopo dell’Accordo, Elanco potrà risolvere l’Accordo in qualsiasi momento nel caso in cui l’Acquirente non rimedi al relativo inadempimento entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di porvi rimedio da parte di Elanco.

5.4 In caso di peggioramento sostanziale delle condizioni finanziarie dell’Acquirente, Elanco avrà il diritto di sospendere/bloccare gli ordini. Tuttavia, l’Acquirente potrà continuare a richiedere la consegna dell’ordine offrendo il pagamento anticipato.

**6. Obbligo di esaminare e notificare i difetti**

6.1 Al momento del ricevimento dei Prodotti l’Acquirente dovrà procedere alla conta fisica dei colli da comparare con quelli indicati nel Documento di Trasporto (“DDT”). Qualora l’Acquirente rilevi discrepanze, sarà tenuto a indicare il numero di colli trovati nel DDT ed accettare o meno con riserva la consegna. Per eventuali discrepanze rilevate successivamente alla prima verifica, l’Acquirente dovrà inviare a Elanco, entro tre (3) giorni lavorativi dal ricevimento dei Prodotti, la propria segnalazione con tutti i dettagli necessari (articolo mancante e quantità, numero di collo coinvolto, etc). Inoltre, l’Acquirente dovrà:

* al momento del ricevimento dei Prodotti, controllare visivamente il materiale per verificare l’eventuale presenza di colli danneggiati o evidenti manomissioni ai pallet. In presenza di colli danneggiati o manomessi, l’Acquirente dovrà segnalare i dettagli nel DDT e inviare, se possibile, evidenza fotografica. La segnalazione, inclusiva di tutti i dettagli (articolo mancante e quantità, numero di collo coinvolto, etc.), dovrà essere inviata entro tre (3) giorni lavorativi dal ricevimento dei Prodotti.
* Qualora l’Acquirente riscontri colli danneggiati o manomessi, l’Acquirente dovrà conservare le scatole vuote al fine di consentire ad Elanco un eventuale ritiro delle stesse.
* Qualora l’Acquirente riscontri materiale mancante una volta aperte le scatole, dovrà inviare la propria segnalazione inclusiva di tutti i dettagli (articolo mancante e quantità, numero di collo coinvolto, etc.) e, ove possibile, rilevazioni fotografiche entro cinque (5) giorni dal ricevimento deli Prodotti.

6.2 Qualora l’Acquirente non fornisca le notifiche scritte di cui al precedente punto 6.1, i Prodotti saranno considerati accettati nonostante la presenza dei relativi difetti.

6.3 Qualora un difetto non rilevabile durante l’ispezione (difetto nascosto) venga scoperto in un momento successivo, la notifica di tale difetto dovrà essere effettuata immediatamente, al più tardi entro otto (8) giorni lavorativi dalla relativa scoperta; in caso contrario, i Prodotti si considerano accettati nonostante la presenza di tale difetto e l’Acquirente non potrà sollevare alcuna pretesa, muovere alcuna contestazione né sospendere il pagamento in relazione ad alcuno dei Prodotti consegnati.

**7 Garanzia per difetti**

7.1 Elanco garantisce che, alla data di consegna alla società di trasporto/spedizione selezionata (o ai loro appaltatori o agenti), i Prodotti saranno conformi alle specifiche dei Prodotti. Elanco garantisce inoltre che i Prodotti sono adeguatamente contenuti, imballati ed etichettati e conformi alle dichiarazioni dei fatti riportate sull’imballo.

7.2 La garanzia di Elanco decade in caso di difetti che derivino esclusivamente da una manipolazione impropria o inappropriata deli Prodotti, in particolare da uno stoccaggio inappropriato da parte dell’Acquirente.

7.3 La garanzia di Elanco può dar luogo alla sostituzione, rimborso, o quanto altrimenti concordato tra le Parti.

7.4 In caso di rimborso ai sensi del precedente punto 7.3, Elanco rimborserà all’Acquirente il prezzo netto fatturato dei Prodotti consegnati mediante emissione nota di credito separata.

**8 Responsabilità dell’Acquirente**

8.1 L’Acquirente sarà responsabile per qualsiasi perdita, carenza o danno ai Prodotti di cui Elanco non sia adeguatamente informata come indicato nelle presenti Condizioni di Vendita. Entro i limiti stabiliti dalla legge applicabile, Elanco non sarà responsabile per alcun lucro cessante, perdita di profitto, perdita di avviamento, perdita di risparmi previsti, perdita di affari nè qualsiasi altra perdita o danno consequenziale subiti dall’Acquirente per qualsiasi ragione.

8.2 L’Acquirente terrà Elanco indenne e manlevata rispetto a qualsiasi rivendicazione di soggetti terzi che subiscano danni o perdite a seguito di qualsiasi nuovo prodotto fabbricato, venduto, commercializzato, pubblicizzato o negoziato dall’Acquirente e contenente i Prodotti forniti da Elanco, così come a seguito di qualsiasi altra azione dell’Acquirente in violazione delle proprie obbligazioni ai sensi delle presenti Condizioni di Vendita.

8.3 Le Parti dichiarano che l’Acquirente si assume tutte le responsabilità per la qualità di qualsiasi nuovo prodotto fabbricato dall’Acquirente contenente uno qualsiasi dei Prodotti forniti da Elanco, fatto salvo quanto previsto dalla garanzia di Elanco di cui al punto 7 che precede.

**9 Eventi avversi / Reclami sui prodotti**

9.1 Nel caso in cui l’Acquirente venga a conoscenza di un Evento avverso o Reclamo su un Prodotto, l’Acquirente dovrà compiere ogni iniziativa commercialmente ragionevole per far segnalare al cliente finale tale evento o problema contattando Elanco in conformità alle istruzioni riportate sull’etichettatura del Prodotto.

Per le presenti Condizioni di Vendita, i termini Evento Avverso e Reclamo sul Prodotto indicano:

* un Evento Avverso (inclusi i termini associati) è ogni evento sfavorevole e non desiderato osservato nell’animale, considerato correlato o non correlato al Prodotto, che si verifichi dopo qualsiasi esposizione a un prodotto o utilizzo di un prodotto commercializzato da Elanco (che sia stato utilizzato off-label o on-label). Sono inclusi gli eventi correlati a una sospetta mancanza di efficacia prevista o a una reazione nociva negli esseri umani dopo essere stati esposti al prodotto. La mancanza di effetto percepito viene indicata da chi effettua la segnalazione per suggerire che il prodotto Elanco non è efficace, o non è adeguatamente efficace, o che la risposta terapeutica è diminuita. Gli eventi avversi includono:
  + violazioni dei limiti residuali massimi approvati per un prodotto farmaceutico veterinario negli animali o nei prodotti per animali;
  + violazioni di limiti ambientali o restrizioni associate all’uso o all’esposizione a un prodotto farmaceutico per animali;
  + qualsiasi sospetta trasmissione di un agente infettivo tramite un prodotto farmaceutico veterinario;
* un Reclamo sul Prodotto consiste in una comunicazione scritta, verbale o elettronica, nella quale vengono ipotizzate carenze relative alla sicurezza, all’identità, alla concentrazione, alla purezza, alla qualità, alla potenza, alla durata, all’efficacia o alle prestazioni di un prodotto fabbricato e/o distribuito da Elanco, che potrebbero essere associate alla produzione, all’imballaggio o all’etichettatura.

9.2 In caso di conflitto tra le presenti Condizioni di Vendita e un accordo di farmacovigilanza, l’accordo di farmacovigilanza prevarrà per quanto riguarda il punto oggetto di conflitto.

**10 Richiamo**

10.3 In caso di richiamo, ovvero il rapido ritiro dal mercato di qualsiasi lotto di un Prodotto difettoso noto o sospetto (un Prodotto Elanco e/o qualsiasi prodotto contenente un Prodotto Elanco) (il “Richiamo”), Elanco e l’Acquirente collaboreranno pienamente tra di loro nello svolgimento del Richiamo. In caso di richiamo dei Prodotti, Elanco sarà responsabile del Richiamo, salvo quanto richiesto dalla legge e concordato per iscritto da Elanco. Laddove il Richiamo sia causato da qualsiasi azione dell’Acquirente in violazione dei suoi obblighi contrattuali o legali, l’Acquirente pagherà tutti i costi e le spese di qualsiasi Richiamo. Se il Richiamo è causato da motivi diversi da un’azione dell’Acquirente in violazione dei suoi obblighi contrattuali o legali, Elanco pagherà tutti i costi e le spese per tale Richiamo.

**11 Confidenzialità e riservatezza**

11.1 Salvo ove richiesto dalla legge, nessuna delle Parti potrà divulgare a terzi alcuna informazione relativa ai termini dell’Accordo senza il previo consenso per iscritto dell’altra Parte. Questo divieto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comunicati stampa, conferenze didattiche e scientifiche, materiali promozionali, documenti presentati a enti governativi e discussioni con finanziatori, banchieri di investimento, funzionari pubblici e media. Fermo restando quanto sopra, Elanco ha il diritto di fornire alle sue società affiliate qualsiasi informazione sull’Accordo e sulle presenti Condizioni di Vendita.

11.2 Ciascuna Parte riconosce che, nel contesto del presente Accordo, ciascuna Parte può acquisire alcune informazioni riservate dell’altra Parte (comprese le informazioni di terzi che una Parte ha l’obbligo di mantenere riservate), compresi i segreti commerciali e il know-how riguardanti i Prodotti, i processi o altre merci. Ciascuna Parte accetta di mantenere riservate e di non comunicare né divulgare a terzi né di utilizzare a proprio beneficio o a beneficio di qualsiasi altro soggetto le informazioni riservate ricevute dalla Parte divulgante senza il previo consenso scritto di quest’ultima. Tuttavia, il presente obbligo di riservatezza e non utilizzo non si applicherà alle informazioni che erano note alla Parte ricevente prima che quest’ultima le abbia ricevute dalla Parte divulgante, che siano già note al pubblico generale prima della loro ricezione dalla Parte divulgante o che diventino successivamente note al pubblico in assenza di colpa della Parte ricevente, o che la Parte ricevente abbia ottenuto da una terza parte non soggetta a obblighi di riservatezza e che abbia il diritto legale di effettuare tale divulgazione.

**12 Utilizzo delle Informazioni personali / Protezione dei dati**

I dati personali dell’Acquirente, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i recapiti, le coordinate bancarie e le informazioni fornite all’azienda, saranno conservati elettronicamente da Elanco o da terze parti che agiscano per conto di Elanco e verranno utilizzati per eseguire l’Accordo ed esclusivamente per finalità interne.

Per ulteriori informazioni sulle politiche in materia privacy di Elanco e su come saranno gestiti i dati personali dell’Acquirente, si prega di consultare l’Informativa globale sulla privacy di Elanco, disponibile all’indirizzo https://privacy.elanco.com/it.

**13 Conformità alle leggi**

13.1 Conformità alle leggi.In relazione alle presenti Condizioni di Vendita, le Parti hanno rispettato e rispetteranno tutte le leggi, i regolamenti e i codici di settore locali, nazionali e internazionali applicabili in materia di appalti pubblici, conflitti di interesse, corruzione o concussione quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, lo U.S. Foreign Corrupted Practices Act del 1977 (“FCPA”), e successive modifiche, lo U.K. Bribery Act del 2010 (“UKBA”), e successive modifiche, il Decreto Legislativo n. 231/2001 e qualsiasi legge emanata per implementare la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (“OCSE”) sulla lotta alla corruzione di funzionari stranieri nelle operazioni commerciali internazionali.

13.2 Condotta vietata in relazione all’Accordo, l’Acquirente dichiara che non ha effettuato né fornito, e non effettuerà né fornirà, alcun pagamento né beneficio offerto, dato, promesso o autorizzato, né offrirà, darà, prometterà o autorizzerà, alcuna tangente, pagamento o trasferimento di alcun bene di valore, direttamente o indirettamente, a Funzionari Governativi, clienti, partner commerciali, professionisti della salute animale né qualsiasi altra persona al fine di (i) assicurarsi un vantaggio improprio o un vantaggio commerciale sleale, (ii) influenzare il processo decisionale privato o ufficiale/governativo, (iii) indurre il soggetto o il Funzionario Governativo a fare o omettere di fare qualsiasi azione in violazione di un dovere legale o altrimenti previsto, (iv) indurre il soggetto o il Funzionario Governativo a influenzare impropriamente l’atto di qualsiasi organizzazione, compreso qualsiasi governo o ente governativo, per aiutare se stessi o Elanco a ottenere o mantenere affari, (v) influenzare la prescrizione o l’applicazione dei prodotti Elanco né (vi) indurre qualcuno a violare i doveri o gli standard professionali o etici. L’Acquirente conferma di non essere a conoscenza di alcun beneficio improprio richiesto o ricevuto da terzi in relazione al presente Accordo. “Funzionario Governativo” indica qualsiasi funzionario o dipendente o chiunque agisca in veste ufficiale per conto di: (i) un governo o qualsiasi dipartimento o agenzia dello stesso; (ii) un’organizzazione internazionale pubblica, o qualsiasi dipartimento, agenzia o istituzione della stessa; (iii) una società, istituzione o altra entità di proprietà o controllata dal governo, incluso un ospedale o un’università statale; o (iv) qualsiasi partito politico o funzionario o candidato di un partito politico a una carica pubblica o di un partito politico.

13.3 L’Acquirente garantisce che, nell’adempimento dei propri obblighi, rispetterà tutte le politiche, gli standard o i codici professionali e deontologici di Elanco applicabili alla prestazione dei servizi o ai Prodotti forniti, oltre a qualsiasi legge applicabile. Tali documenti saranno modificati di tempo in tempo da Elanco e pubblicati sulla pagina <https://www.elanco.com/it-it/suppliers>. Tali documenti includono, in particolare, il Codice di condotta per i partner commerciali di Elanco.

13.4 L’Acquirente informerà Elanco di qualsiasi problema o preoccupazione inerente al benessere degli animali che possa influire negativamente sullo stesso o sulla validità di qualsiasi test eseguito. A titolo esemplificativo, si menzionano malattie animali, epidemie o violazioni significative (ossia, segnalabili a un’agenzia governativa) di leggi, normative o standard nazionali o locali in materia di benessere degli animali.

13.5 L’Acquirente accetta di mantenere registri accurati e completi relativi alle presenti Condizioni di Vendita e all’Accordo per il periodo richiesto dalla legge applicabile. L’Acquirente accetta inoltre di mantenere adeguati controlli interni. L’Acquirente renderà disponibili i relativi documenti per revisione da parte di Elanco, o di una parte indipendente nominata da Elanco, al fine di confermarne la conformità ai predetti requisiti su richiesta di Elanco.

13.6 L’Acquirente accetta di collaborare in buona fede per indagare sulla portata di potenziali violazioni di legge in relazione alle presenti Condizioni di Vendita o all’Accordo.

13.7 In qualsiasi momento e senza darne preavviso all’Acquirente, Elanco può divulgare informazioni relative a una possibile violazione di legge o all’esistenza dei termini delle presenti Condizioni di Vendita o dell’Accordo, ivi incluse le previsioni in materia di corrispettivi, a clienti, governi o agenzie governative nonché a qualsiasi soggetto che Elanco ritenga abbia una legittima necessità di esserne a conoscenza.

13.8 Ai sensi del D. Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, Elanco ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ed un Codice di Condotta consultabili presso la sede della società. L'Acquirente dichiara di aver preso visione del Codice Etico aziendale consultabile sul sito www.Elanco.it, e si impegna ad astenersi da comportamenti contrari ai principi in quest’ultimo contenuti, segnalando tempestivamente eventuali violazioni dei suddetti principi all’Organismo di Vigilanza di Elanco (organismodivigilanza@elanco.com). La violazione dei principi stabiliti nel Codice Etico è da considerarsi grave inadempimento dell’Accordo, tale da comportarne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.

13.9 l’Acquirente e/o i suoi rappresentanti s’impegnano a non offrire omaggi ai dipendenti di Elanco e/o ai loro familiari, a non accettare richieste in tal senso da parte degli stessi e a segnalare alla Direzione Ethics and Compliance Elanco ogni richiesta di omaggi o di compensi di qualsiasi tipo che dovessero ricevere dai dipendenti di Elanco.

13.10 L’Acquirente accetta che una violazione del presente articolo 13 delle Condizioni di Vendita sarà considerata una violazione sostanziale delle stesse e dell’Accordo e che Elanco potrà immediatamente avvalersi di tutti i rimedi disponibili ai sensi di legge, inclusa la risoluzione dell’Accordo, ove ritenga in buona fede che una disposizione del presente articolo delle Condizioni di Vendita sia stata violata dall’Acquirente.

**14 Varie**

14.1 Ciascuna Parte dovrà garantire in qualsiasi momento di essere in possesso di tutte le licenze, i consensi e le autorizzazioni necessari, in piena validità ed efficacia, per consentire l’adempimento delle proprie obbligazioni in relazione alle presenti Condizioni di Vendita e all’Accordo e che rispetterà in ogni momento tutte le leggi, i regolamenti e i codici pertinenti applicabili all’esecuzione dell’Accordo. In caso di revoca di qualsiasi licenza, consenso o autorizzazione, l’Acquirente dovrà informare immediatamente Elanco. L’Acquirente dovrà, su richiesta, fornire a Elanco una copia delle licenze e/o autorizzazioni in corso di validità entro un periodo di tre (3) giorni lavorativi dalla relativa richiesta. Elanco avrà il diritto di negare la consegna di qualsiasi Prodotto qualora l’Acquirente non fornisca una licenza o autorizzazione come indicato sopra.

14.2 Nulla di quanto contenuto nelle presenti Condizioni di Vendita pregiudicherà alcun diritto o rimedio a cui Elanco possa avere diritto ai sensi di legge.

14.3 L’Acquirente non può cedere né trasferire a terzi alcuno dei propri diritti o obbligazioni, ai sensi delle presenti Condizioni di Vendita, senza il previo consenso per iscritto di Elanco.

14.4 Il mancato o ritardato esercizio da parte di Elanco di qualsiasi diritto ai sensi delle presenti Condizioni di Vendita non costituirà una rinuncia a tale diritto, né l’esercizio singolo o parziale di qualsiasi diritto precluderà qualsiasi altro o futuro esercizio di tale diritto né l’esercizio di qualsiasi altro diritto.

14.5 Nessuna delle Parti sarà responsabile per inadempimento qualora tale inadempimento sia attribuibile a qualsiasi causa ragionevolmente al di fuori del controllo di tale Parte (“Forza Maggiore”). Nel caso in cui il periodo effettivo di inadempimento di una delle Parti motivato da una causa di Forza Maggiore superi un (1) mese, l’altra Parte avrà il diritto di recedere dall’Accordo dandone preavviso scritto di trenta (30) giorni alla Parte inadempiente. Nessuna delle Parti dovrà corrispondere all’altra alcun risarcimento del danno, rimborso o indennizzo a seguito di tale recesso.

14.6 Le presenti Condizioni di Vendita sono redatte in italiano e in inglese. In caso di discrepanze tra le due versioni, prevarrà la versione italiana.

**15 Legge applicabile e Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione delle presenti Condizioni di Vendita e/o dell’Accordo sarà sottoposta alla competenza esclusiva dei Tribunali di Milano, Italia. Le presenti Condizioni di Vendita saranno disciplinate dalle leggi italiane. Le Parti convengono espressamente che la Convenzione delle Nazioni Unite per la vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) non si applicherà alle presenti Condizioni di Vendita.

**16 Separabilità**

Qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni di Vendita è separabile dalle altre e, qualora una qualsiasi disposizione (o una sua parte) sia o diventi invalida ai sensi della legge applicabile, le restanti disposizioni (e, ove applicabile, il resto della disposizione in questione) non saranno interessate e rimarranno pienamente valide ed efficaci.

Luogo e data Timbro e firma dell’Acquirente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Acquirente dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti delle presenti Condizioni di Vendita:

1.3 (esclusione dell’applicabilità dei termini e condizioni dell’Acquirente); 1.5 (modifiche alle Condizioni di Vendita); 3.3 (divieto di resi non autorizzati); 3.5 (limitazione di responsabilità); 5.2 (sospensione delle forniture e blocco ordini; immediata esigibilità dei crediti; *solve et repete*; rinuncia alla compensazione); 5.4 (sospensione in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’Acquirente); 6.1 e 6.2 (termini di decadenza per la segnalazione di discrepanze, difetti, mancanze); 14.3 (divieto di cessione dell’Accordo); 15 (Foro competente).

Luogo e data Timbro e firma dell’Acquirente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_